COMUNE DI PEDARA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Prot. n. 5262 del 04.03.2024

Verbale di deliberazione n. 9 del 4/03/2024

OGGETTO: Credito di euro 17.439,11 vantato dalla Sig.ra Cavallaro Mariella (pratica OSL n. 114) – Esclusione dalla massa passiva

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 4 del mese di marzo alle ore 14.00 e seguenti, presso la sede del Comune di Pedara, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. in data 20 ottobre 2022, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/00, con l'intervento dei sigg.:

COMPONENTI	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
Dott.ssa Maria Angela Caponetti	Presidente	X	
Dott.ssa Concetta Felice	Componente	X	
Dott. Gioacchino Albano	Componente	X	

e con la partecipazione del Segretario generale dell'Ente, dott. ssa Antonella Li Donni.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29 luglio 2022, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Pedara;
- con D.P.R. in data 20 ottobre 2022, è stata decretata, su proposta del Ministro dell'Interno, la nomina dell'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 18/11/2022 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione;
- in data 21 novembre 2022, la Commissione si è insediata presso l'Ente, ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- con deliberazione dell'OSL n. 2 del 21 novembre 2022 è stato emesso avviso ai creditori al fine di poter presentare istanza di insinuazione al passivo; in data 20 gennaio 2023 è scaduto il termine fissato per la presentazione delle istanze dei creditori; termine prorogato di ulteriori 30 giorni;
- con deliberazione dell'OSL n. 1 del 19 gennaio 2023 il termine per presentare le istanza di insinuazione al passivo è stato prorogato di ulteriori 30 giorni;
- con deliberazione dell'OSL n. 11, in data 7 agosto 2023, è stata avanzata proposta all'Amministrazione Comunale volta all'adesione alla procedura semplificata di cui all'art. 258 del D.Lgs n. 267/2000;
- con deliberazione di giunta comunale n. 87 del 9 agosto 2023, esecutiva ai sensi di legge, l'Ente ha aderito alla proposta della modalità semplificata di liquidazione, come prevista dall'art. 258, comma 1, del D. Lgs 267/2000;

COMUNE DI PEDARA
Comune di Pedara
Protocollo N.0005262/2024 del 04/03/2024

- con deliberazione dell'OSL n. 13, in data 23 ottobre 2023, sono stati individuati i criteri per la transazione dei debiti che saranno ammesse alla massa passiva;
- la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha competenza per atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, nella fattispecie entro il 31.12.2020, nel rispetto della normativa vigente e in esecuzione delle circolari ministeriali, nelle more della conclusione delle operazioni connesse alla formazione definitiva della massa passiva, ha l'obbligo di notificare integralmente agli istanti creditori i provvedimenti di esclusione o di parziale ammissione dei crediti vantati al fine precipuo di consentire agli stessi di presentare gli eventuali ricorsi agli organi amministrativi e giudiziari competenti;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 256 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., stabilisce che al piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non ammesse, corredato dai provvedimenti di diniego;
- l'articolo 2 bis del decreto legge 24 giugno 2016, n.113, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2016, n. 160, prevede che – in deroga a quanto previsto dall'art. 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'Organo straordinario di liquidazione, con gestione separata, nell'ambito della procedura straordinaria di liquidazione, con facoltà dell'Organo straordinario di liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori;
- l'art. 254, comma 3, del T.U.E.L., prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte e di debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'art. 194, comma 1, lett. e), del T.U.E.L. stabilisce la riconoscibilità di debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi nei limiti dell'accertata e dimostrata utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- l'art. 191, comma 4 , del T.U.E.L. statuisce che, per la parte di debito non riconoscibile ai sensi dell'art. 194 del citato T.U.E.L., il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore, funzionario o dipendente che lo ha determinato;
- l'art. 257 del T.U.E.L. prevede che il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla notifica del decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione, individui i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione;

DATO ATTO, altresì, che i provvedimenti di esclusione e/o di ammissione parziale, corredati dalla relativa documentazione nonché della relata di avvenuta notifica, dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale;

PRESO ATTO CHE:

- la sig.ra Cavallaro Mariella, residente a Rovello Porro (CO) - con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 5706 del 09.03.2023, ha fatto istanza di ammissione alla massa passiva per l'importo di € 17.439,11 nei confronti del Comune di Pedara per il seguente titolo: "*risarcimento danni per infortunio stradale*";
- a seguito di istruttoria svolta dagli uffici competenti e come risulta dall'attestazione del debito a firma del Responsabile del Settore competente, il credito non può essere ammesso alla massa passiva considerata "*La mancata prova del credito vantato. In particolare con nota assunta al protocollo dell'Ente in data 20.03.2023 il broker assicurativo all'uopo incaricato dal Comune di Pedara ha comunicato che «l'istanza per la liquidazione del sinistro da insidia stradale inoltrata dalla sig.ra Cavallaro Maria è*

stata respinta in quanto non si ravvisa alcuna responsabilità dell'assicurato nella causazione dell'evento in questione».

- di tale esclusione è stato reso edotto il creditore, giusta comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 11804 datata 26.05.2023, notificata a mezzo p.e.c. al difensore dell'interessata Avv. Filippo Rivoli;
- il creditore istante non ha formulato rilievi avverso l'avvio del procedimento di esclusione.

CONSIDERATO che allo stato degli atti, questo Organo Straordinario di Liquidazione deve emettere formale provvedimento di inammissibilità alla massa passiva del presunto credito vantato dal creditore;

VISTI:

- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, avente oggetto il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.P.R. 24/08/1993, n.378 avente ad oggetto "Regolamento recante norme sul risanamento sul risanamento degli enti locali dissestati";
- le circolari del Ministero dell'Interno n. 21/1993, F. L. 28/1997 e 7/1999;

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

Per le ragioni espresse in narrativa, che qui s'intendono per intero richiamate e trascritte:

Di non ammettere alla massa passiva il presunto credito dell'importo di € 17.439,11 vantato dalla sig.ra Mariella CAVALLARO, giusta attestazione ex art.254, comma 4, del T.U.E.L. resa con prot n. 7051 datata 27.03.2023 dal Responsabile del Settore competente.

Di includere il suddetto debito nell'elenco delle passività non ammesse alla massa passiva definitiva da allegare al rendiconto della gestione straordinaria di liquidazione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno.

Di dare mandato all'Ufficio di Segreteria dell'OSL di notificare all'istante il presente provvedimento e trasmettere il presente provvedimento, per quanto di eventuale competenza, al Responsabile del Settore competente ed al Responsabile del Settore Economico – Finanziario del Comune di Pedara.

Di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. di Catania entro il termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla notifica.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Di pubblicare la presente deliberazione sull'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune (*nella sezione dedicata alle attività dell'OSL*);

La Commissione Straordinaria di Liquidazione
(Caponetti) (Felice) (Alfano)

Il Segretario comunale
Dott.ssa Antonella Li Donni